



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI  
CULTURALI E SPETTACOLO**

**Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 9134 DEL 11/09/2017**

**OGGETTO:** Costituzione Area Rispetto Temporaneo (ART) denominata Casa Castalda nel comune di Valfabbrica

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;  
**Vista** la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e artigianato, caccia e pesca, formazione professionale;  
**Tenuto conto** che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all'art. 2 in materia di caccia sono collocate all'interno del Servizio Foreste, economia e territorio montano;  
**Premesso che** la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina della attività venatoria;

**Accertato** che i terreni interessati alla A.R.T. in questione non ricadono all'interno di nessuna Zona Speciale di Conservazione definita dalla Rete Natura 2000 né tantomeno entro 500 m di distanza da altri ambiti di gestione faunistica (ZRC, Oasi, Centri Privati, Allevamenti Alimentari o a scopo di Ripopolamento);

**Preso atto** della nota Prot. 143/16 del 17/11/2016 trasmessa dall'A.T.C. n.° 1 con PEC n. 239410 del 17/11/2016, in cui si chiede l'istituzione della ART "CASA CASTALDA nel territorio del comune di VALFABBRICA, per una superficie di 79,60 ha;

**Ritenuta** tecnicamente valida la proposta avanzata dall'A.T.C. Perugia 1.;

**Considerato** che l'istituzione della ART. CASA CASTALDA "influisce positivamente nel bilancio territoriale della superficie protetta, sia del comprensorio spoletino, che dell' ATC 1 che dell'intera regione;

**Considerato** che il territorio ricadente all'interno della ART CASA CASTALDA è un ambiente prevalentemente agricolo caratterizzato da coltivazioni a rotazione in parte delimitate da siepi e filari alberati, con presenza di favorevoli condizioni ambientali che possono consentire la costituzione di nuclei stabili di fauna selvatica "stanziale" vocati alla "produzione" di fagiano, lepore e starna, secondo le relative indicazioni del P.F.V.P. (Piano Faunistico venatorio Provinciale) 2014;

**Ritenuto pertanto** opportuno individuare la perimetrazione della A.R.T. "CASA CASTALDA" nel territorio del comune di VALFABBRICA, come da cartografia allegata (superficie:79,60 ha), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerato** che l'A.T.C. n.° 1 ha prodotto gli atti di adesione dei proprietari dei terreni interessati alla A.R.T. "CASA CASTALDA nel territorio del comune di VALFABBRICA e depositati agli atti dello scrivente Servizio Foreste , montagna sistemi naturalistici e faunistica;

**Ritenuto** che, con lo scopo di conseguire le finalità istitutive della A.R.T. il vincolo non possa avere una durata inferiore a 5 anni e che, pertanto, la scadenza di esso possa fin d'ora essere fissata al 13/03/2022;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 316 del 21/07/2009 "Piano Faunistico Venatorio Regionale" e quanto nello stesso previsto per l'istituzione delle Aree di Rispetto Venatorio;

**Visto** l'art. 28, comma 3 della Legge Regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## **Il Dirigente D E T E R M I N A**

1. di istituire, ai sensi delle norme sopracitate e per le motivazioni in premessa indicate, l'**Area di Rispetto temporaneo (A.R.T.) denominata "CASA CASTALDA nel comune di VALFABBRICA**;
2. di dare atto che la superficie complessiva dell'ambito è pari a 79,60 ha e che la cartografia allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ne rappresenta il perimetro;
3. dare mandato all'A.T.C Perugia 1 di provvedere alla realizzazione della tabellazione perimetrale;
4. di provvedere a trasmettere copia del presente atto ai soggetti preposti al controllo;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/09/2017

L'Istruttore  
- Marco Germini  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/09/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
- Luca Lucarelli  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/09/2017

Il Dirigente  
Francesco Grohmann  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2